



anno VI, n. 3, 2016

data di pubblicazione: 11 ottobre 2016

Editoriale

Living together. Considerazioni oltre la querelle del burkini

di Maria Luisa Maniscalco *

L'estate appena trascorsa è stata movimentata per alcune settimane da un acceso dibattito sul *burkini*, il capo di abbigliamento ideato nel 2004 dalla stilista australiana Ahiida Zanetti, che vuole essere il costume "islamicamente corretto" per le donne musulmane che intendono fare il bagno in mare e in piscina. La vicenda è nota: la prima ordinanza che ha vietato in spiaggia l'uso di questo costume, composto da copricapo, casacca e pantaloni e che lascia scoperti solo volto, mani e piedi, è stata emessa dal sindaco di Cannes il 28 luglio 2016. Imitata da circa una trentina di comuni in area mediterranea e nel nord della Francia ha suscitato scalpore e polemiche in pressoché tutto il mondo. Persino le Nazioni Unite hanno ritenuto opportuno esprimersi in argomento con un comunicato dell'Alto Commissario per i diritti umani¹.

* Direttrice di ricerca presso il Jean Monnet Centro di Eccellenza «Altiero Spinelli».

¹ «Questi decreti non rafforzano la sicurezza – recita il comunicato – ma, al contrario, alimentano intolleranza religiosa e discriminazione dei musulmani in Francia, in particolare le donne. La parità di genere non si ottiene regolamentando i vestiti che le donne decidono di portare.» (<http://www.lastampa.it/2016/08/30/esteri/lonu-contro-la-francia-no-al-divieto-di-burkini-dWciqx99C8rdMxBqPFG8rN/pagina.html>)



anno VI, n. 3, 2016

data di pubblicazione: 11 ottobre 2016

Editoriale

Non solo l'interdizione ma anche i contenuti delle ordinanze hanno fatto discutere; infatti il divieto, pur presentandosi come misura di mero ordine amministrativo, faceva un esplicito riferimento ad un universo di valori, quali quelli dei buoni costumi e della laicità repubblicana e alle norme di igiene². Il divieto e le relative sanzioni (pecuniarie) sono stati motivati anche come esigenze di ordine pubblico e considerati misure preventive per evitare contestazioni e scontri, in considerazione del clima un po' teso ormai diffuso in tutto il paese³. Il caso del sindaco di Sisco in Corsica è emblematico per quest'ultimo aspetto; a suo dire l'ordinanza è stata emessa, come strumento di tutela di persone e beni, a seguito di violenze in spiaggia tra una famiglia magrebina e alcuni giovani locali.

Per affermare che la proibizione di indossare la *burkini* in spiaggia sia stata decisa in nome dell'ordine pubblico è sceso in campo anche il Primo ministro francese Manuel Valls, il quale ha affermato pubblicamente in un'intervista di «comprendere» e «sostenere» le ordinanze dei sindaci⁴, non

² «L'accès aux plages et à la baignade est interdit à compter de la signature du présent arrêté jusqu'au 31 août 2016 à toute personne n'ayant pas une tenue correcte, respectueuse des bonnes mœurs et de la laïcité, respectant les règles d'hygiène et de sécurité des baignades adaptées au domaine public maritime». Laura Thouny, *Siam, verbalisée sur une plage de Cannes pour port d'un simple voile*, in *Le Nouvel Observateur* (<http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20160822.OBS6680/siam-verbalisee-sur-une-plage-de-cannes-pour-port-d-un-simple-voile.html>).

³ «Une tenue de plage manifestant de manière ostentatoire une appartenance religieuse, alors que la France et les lieux de culte religieux sont actuellement la cible d'attaques terroristes, est de nature à créer des risques de troubles à l'ordre public (attroupements, échauffourées, etc.) qu'il est nécessaire de prévenir». Laura Thouny, *Siam, verbalisée sur une plage de Cannes pour port d'un simple voile*, cit.

⁴ In un'intervista rilasciata al quotidiano regionale *La Provence*, il 17 agosto, ha affermato: «Je comprends les maires qui, dans ce moment de tension, ont le réflexe de



anno VI, n. 3, 2016

data di pubblicazione: 11 ottobre 2016

Editoriale

ritenendo opportuno invece di legiferare in proposito. Com'è noto, in Francia già esistono leggi che direttamente o meno riguardano l'abbigliamento islamico delle donne: una legge del 2004, proibendo ogni esibizione di segni religiosi nelle scuole pubbliche, di fatto non permette il velo, mentre dal 2011 vige il divieto di indossare in pubblico il velo integrale⁵; questa proibizione ha ottenuto il via libera due anni fa anche dalla Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo.

Più recentemente, il 31 maggio 2016, a sostegno del fatto che indossare il velo in Europa potrebbe rappresentare ancora un problema, c'è stato il parere dell'avvocato generale della Corte di giustizia europea Juliane Kokott, la quale ha sostenuto – a proposito del licenziamento di Samira Achbita, una musulmana che ha perso il proprio impiego in Belgio, dopo aver espresso l'intenzione d'indossare il velo durante la giornata lavorativa – che le aziende in Europa possono proibire alle loro impiegate di portare il velo perché questo simbolo viola la neutralità religiosa⁶.

chercher des solutions, d'éviter des troubles à l'ordre public», aggiungendo «Je soutiens donc ceux qui ont pris des arrêtés, s'ils sont motivés par la volonté d'encourager le vivre-ensemble, sans arrière-pensée politique» (http://www.lemonde.fr/religions/article/2016/08/17/manuel-valls-soutient-les-maires-ayant-interdit-le-burkini_4983667_1653130.html).

⁵ Si tratta rispettivamente della legge n° 2004-228 del 15 marzo 2004 «encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics» e della legge n° 2010-1192 dell'11 ottobre 2010 «interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public» entrata in vigore sei mesi dopo la sua promulgazione a partire dall'aprile 2011.

⁶ Corte di Giustizia Europea, Opinione dell'Avvocato Generale nella causa C-157/15 *Samira Achbita e Centrum voor gelijkheid van sanse en voor racismebestrijding v. G4S Secure Solutions N V.*, reperita in www.curia.europa.eu.



anno VI, n. 3, 2016

data di pubblicazione: 11 ottobre 2016

Editoriale

Tornando al *burkini*, il Consiglio di Stato francese il 26 agosto 2016 ha sospeso l'ordinanza del comune di Villeneuve-Loubet, accogliendo il ricorso presentato da alcune associazioni e autorizzandone l'uso sulle spiagge francesi. La sentenza, che in realtà si applica direttamente al solo comune di Villeneuve-Loubet, farà giurisprudenza per annullare ordinanze simili in caso di ricorsi. In essa si mettono in chiaro alcuni punti fondamentali: si afferma che, in base alla normativa vigente, al sindaco spetta di vigilare sul mantenimento dell'ordine pubblico nell'ambito del rispetto delle libertà garantite per legge senza fondare le proprie considerazioni su altre argomentazioni.

Si aggiunge, inoltre, che nel caso specifico di Villeneuve-Loubet non sono stati evidenziati turbamenti all'ordine pubblico generati dalla tenuta di alcune persone⁷. Si conclude con una bocciatura dell'ordinanza, in quanto si ritiene che l'emozione e l'inquietudine scaturite dagli attentati terroristici non siano sufficienti a giustificare legalmente le misure di interdizioni oggetto della contestazione⁸, mentre l'ordinanza lede di fatto e in modo grave libertà fondamentali quali quelle di movimento, di coscienza e personali⁹.

⁷ «Si le maire est chargé [...] du maintien de l'ordre dans la commune, il doit concilier l'accomplissement de sa mission avec le respect des libertés garanties par les lois [...]. Il n'appartient pas au maire de se fonder sur d'autres considérations et les restrictions qu'il apporte aux libertés doivent être justifiées par des risques avérés d'atteinte à l'ordre public [...]. Il ne résulte pas de l'instruction que des risques de trouble à l'ordre public aient résulté, sur les plages de la commune de Villeneuve-Loubet, de la tenue adoptée en vue de la baignade par certaines personnes». Conseil d'Etat, n° 402742, 402777, punto 5.

⁸ «L'émotion et les inquiétudes résultant des attentats terroristes, et notamment de celui commis à Nice le 14 juillet dernier, ne sauraient suffire à justifier légalement la mesure d'interdiction contestée». Ivi, punto 6.

⁹ «L'arrêté litigieux a ainsi porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont la liberté d'aller et venir, la liberté de conscience et la liberté personnelle». Ivi, punto 6.



anno VI, n. 3, 2016

data di pubblicazione: 11 ottobre 2016

Editoriale

Dal punto di vista giuridico la sentenza del Consiglio di Stato è ineccepibile e mette in luce il non senso di queste ordinanze, tra l'altro formulate in modo semplicistico sotto un'evidente pressione emotiva. La Costituzione francese afferma la laicità della Repubblica, quindi la sua tutela riguarda le istituzioni pubbliche e il loro peculiare spazio all'interno del quale è proibita l'esibizione di simboli religiosi. Al di fuori di queste situazioni l'abbigliamento, con la sola esclusione delle fattispecie previste nella normativa precedentemente richiamata, è considerato espressione della libertà personale e in quanto tale giuridicamente irrilevante.

La *querelle* sul *burkini*, pur risolta in ambito giuridico, lascia intatta una questione politica ad essa sottesa e legata al sentire profondo di un paese per alcuni versi inquieto, perché si sente minacciato nella sua sfera quotidiana e in quel modo di vivere insieme che si è strutturato nei secoli e che va anche oltre la laicità. L'ostilità verso il *burkini* è un indicatore di una problematica complessa che non può essere certo ristretta nei termini in cui è stata discussa; se ci limitassimo a guardare la banalità del fatto (che per molti aspetti è sicuramente banale) ci si potrebbe chiedere innanzitutto se il *burkini* non sia un abbigliamento come un altro visto che, con alcune modifiche (modelli con pantaloni semi corti e con la testa scoperta) a sentire della sua ideatrice, è stato adottato anche da non musulmane che non vogliono scoprirsi¹⁰ o se sia realmente "islamicamente corretto" in quanto certo non cela il corpo femminile, per assicurarne l'invisibilità nello spazio pubblico, ma anzi per alcuni versi lo

¹⁰ «Niente costrizioni, il mio burkini è per donne libere che amano lo sport». Intervista a Ahiida Zanetti di Francesca Caferrì, pubblicata su *Repubblica.it* (http://www.repubblica.it/esteri/2016/08/21/news/burkini_creatrice_ahiida_zanetti-146354394/?ref=search).



anno VI, n. 3, 2016

data di pubblicazione: 11 ottobre 2016

Editoriale

valorizza¹¹. Potremmo ancora sostenere (e a ragione) che non può certo intimorire una donna troppo vestita al mare e chiederci sbigottiti come possa un tale divieto esistere in un'Europa dei diritti e delle libertà. Potremmo inoltre mettere in dubbio l'efficacia anti-radicalizzazione di simili ordinanze e interrogarci non senza logica se le misure restrittive non siano a loro volta una restrizione della libertà delle donne e un'offesa alla loro autonomia.

Ognuna di queste osservazioni ha una sua dignità e una sua ragione di essere, ma tutte appiattiscono il significato della vicenda che è un segnale di frizioni in atto in modo particolare in Francia, ma presenti e possibili anche in altri paesi europei. Queste vanno inquadrare in uno scenario più ampio e più profondo i cui elementi fondanti richiamano il confronto di società aperte¹² con una visione del mondo (quella islamica) ampia e potente, coerente e capillare, macro e micro la cui vocazione totale investe ogni piega dell'essere-nel-mondo, fino ai dettagli in apparenza più marginali della vita quotidiana, dell'agire sociale e dell'immaginario privato. In altri termini si tratta della questione del modello di convivenza e di relazione con la popolazione musulmana, che è sempre meno una minoranza irrilevante e che, seguendo un *trend* mondiale, chiede un riconoscimento della propria specificità anche nella sfera pubblica.

¹¹ Abu Hammâd Sulaiman Al-Hayiti, esponente di spicco dei salafiti sul suo *account* Twitter ha affermato: «il *burkini* è un falso problema: non può essere permesso perché è contrario alla Sharia». Alcuni gruppi wahabiti invece considerano il *burkini* come possibile soluzione alla presenza balneare delle donne musulmane.

¹² Il riferimento è a Karl Popper e al suo *La società aperta e i suoi nemici* [1945], tr. it., Bompiani, Milano, 2009.



anno VI, n. 3, 2016

data di pubblicazione: 11 ottobre 2016

Editoriale

Infatti, a fronte di quello che viene definito l'“islam sociologico”, di quanti si sentono musulmani per retaggio culturale in senso ampio, non tanto per l'osservanza puntuale e pubblica dei precetti e della preghiera, emerge un islam che reclama il controllo del campo sociale e degli stili di vita dei credenti e che segna una discontinuità con i valori dominanti in Europa e specificamente con la laicità. La cultura islamica, da anni interessata da un risveglio mondiale, è potente e non accetta di essere assimilata; in essa il sistema religioso è anche sistema giuridico e “formula politica”¹³. Ne deriva che tutti i suoi simboli sono contemporaneamente politici, culturali e sacri perché suggellati da un imperativo religioso.

Nella dialettica con la modernità occidentale la donna rappresenta un'area di “resistenza culturale”, divenendo un baluardo dell'identità musulmana, svolgendo il ruolo di “sentinella simbolica”¹⁴ delle tradizioni e delle peculiarità della comunità dei credenti. In questo confronto, il corpo, come luogo primario della socializzazione, forma individuale del corpo sociale, vettore del rapporto d'autorità e crocevia di qualsiasi orientamento e ideologia non può non esserne coinvolto. E il corpo della donna incarna il corpo della collettività e la funzione riproduttiva, essendo di interesse generale, ne limita un'autonoma disponibilità. In quanto depositarie dell'onore della famiglia e della comunità, le donne sono esortate a essere custodi del focolare e generatrici di figli, a mostrarsi sottomesse al marito e ai maschi di

¹³ Nell'islam la religione è sovrapponibile alla politica. Questo vale per il sunnismo e per lo sciismo. Khomeini affermava che l'islam è politica altrimenti non è islam; mentre il motto e il fondamento dei partiti islamisti saliti al potere dopo le rivoluzioni arabe in Tunisia (Ennahda) e in Egitto (Fratelli Musulmani) è stato «l'islam è la soluzione».

¹⁴Sull'attuale ruolo della donna nell'islam e sui diversi “femminismi” islamici v. M.L. Maniscalco, *L'islam europeo. Sociologia di un incontro*, FrancoAngeli, Milano 2012.



anno VI, n. 3, 2016

data di pubblicazione: 11 ottobre 2016

Editoriale

famiglia, ad indossare abiti tradizionali e a dare sempre manifestazioni di pudore.

L'abbigliamento regola le forme di accessibilità al corpo delle donne, definendo con precisione quali parti del corpo femminile possono rimanere scoperte al variare della situazione, cioè a seconda del legame di parentela che si ha con le persone con le quali si viene a contatto. Una volta indossato, il velo offre un'immagine del corpo che può comunicare senso e valori, rappresentare un'identità individuale e di gruppo. Diviene così un "fatto sociale", implicando una serie di significati che superano il senso stesso del pudore e rappresentano una comunicazione polisemica.

Se, come in molti sostengono, coprirsi il capo o indossare abiti tradizionali in Europa, in un contesto privo di obblighi giuridici o di costume, presenta semplicemente il senso di un impegno religioso assunto per libera scelta e proprio in nome dei principi europei di libertà, non comportando perciò in maniera automatica una sottomissione e un'oppressione delle donne, resta comunque il fatto che il velo è stato e rimane parte di un insieme di pratiche tese a disciplinare la soggettività femminile¹⁵. Esso incorpora e manifesta, attraverso una determinata politica del corpo, i limiti e le interdizioni che devono essere alla base dei rapporti sociali e di genere. Per questo non ha senso paragonare il velo islamico con l'abitudine femminile di coprire il capo diffusa nelle nostre campagne fino agli inizi del secolo scorso; per la cultura islamica, la donna deve essere coperta (in alcuni casi fino alla perdita di identità) per evitare che possa essere motivo di attrazio-

¹⁵ Le valutazioni sul significato da attribuire a tale pratica sono difformi; recentemente e a proposito della polemica sul *burkini*, ha sostenuto con forza la sua opposizione al velo anche Giuliana Sgrena con un articolo (*Libertà non è il burkini*) sul *manifesto* del 18 agosto 2016.



anno VI, n. 3, 2016

data di pubblicazione: 11 ottobre 2016

Editoriale

ne per l'uomo e produrre disordine nella collettività, concezione non certo rintracciabili nelle nostre culture, sebbene come è noto le variazioni nel senso del pudore siano state nel tempo notevoli.

Né si può negare la valenza simbolica che il velo assume quale simbolo globale dell'identità islamica e del legame con l'Ummah transnazionale e quale segnale della presenza dell'islam nello spazio pubblico europeo. Per questo la regolamentazione delle pratiche corporee nello spazio pubblico attraverso l'introduzione di forme di abbigliamento "religiosamente corretto" può essere vista in paesi non musulmani come ostentazione e come simbolo politico provocatorio di discontinuità e di dissenso¹⁶. Indossarlo o toglierlo platealmente, come fecero alcune proto femministe islamiche ai primi del Novecento, è un atto che va molto oltre le questioni di genere¹⁷. Infine, nessuno può negare che l'enfasi su un abbigliamento conforme a certi standard religiosi è condivisa dai fondamentalisti e dai terroristi e compare tra i primi indicatori di radicalizzazione¹⁸.

¹⁶ La scrittrice iraniana Azar Nafisi in un'intervista al *Corriere della Sera* ha ribadito che non si può negare che «il velo sia oggi una dichiarazione politica più che religiosa» (V. Mazza, *Vero, la legge non può limitare. Ma oggi il velo è un gesto politico*, in *Corriere della Sera*, 27 agosto 2016). Una testimonianza significativa delle funzioni politiche del corpo femminile è stata offerta nel secolo scorso dai processi di *nation building* di due repubbliche nascenti – quella turca, laica, da una parte e quella iraniana, islamica, dall'altra – che trovarono nelle opposte configurazioni delle relazioni tra i sessi e delle rappresentazioni delle donne un segnale importante di rottura con il proprio recente passato.

¹⁷ È noto che, proprio tornando dal IX Congresso dell'International Women Alliance, tenuto a Roma nel 1923, Hudà Sha'rawi, fondatrice dell'Unione Femminista Egiziana (che diresse fino alla morte nel 1947), si tolse il velo in pubblico, imitata poi da altre donne della buona società del suo paese. M. Badran (ed.), *The Harem Years*, Virago, London 1986.

¹⁸ D. Bouzar, *Comment sortir de l'emprise djihadiste?*, Les Éditions de l'Atelier, Ivry-sur-Siene 2015 e Id., *La vie après Daesh*, Les Éditions de l'Atelier, Ivry-sur-Siene 2015; M.L.



anno VI, n. 3, 2016

data di pubblicazione: 11 ottobre 2016

Editoriale

Il fatto è che un islam “europeo” è ancora tutto da costruire e non sembra si sia iniziato un cammino per vivere insieme una cittadinanza piena e vibrante; le difficoltà sono molte e i timori dell’opinione pubblica non infondati. A prescindere dai molteplici attentati terroristici effettuati o sventati, dai cospicui flussi dei cosiddetti *foreign fighters* che testimoniano la loro avversione per i valori e i modelli di vita europei che abbandonano per inseguire il progetto di un Califfato mondiale, non mancano segnali di una strisciante re-islamizzazione che riconduce la pratica religiosa al rigore e a un’ostentazione dell’appartenenza, sottolineando in tal modo le differenze e alimentando le spirali identitarie.

In Europa esistono “tribunali” in cui vige la *shariah*: in Gran Bretagna una sorta di sistema giudiziario parallelo riconosce alle comunità musulmane la possibilità, in proprie corti, di applicare la *shariah* principalmente in materia di matrimonio e divorzio, eredità, contese patrimoniali e controversie civili, anche di natura commerciale¹⁹. Mentre in Gran Bretagna questo sistema è pienamente legale, un recente studio ha rivelato che la *shariah* viene applicata, sia pure in maniera clandestina, anche in Germania e altrove²⁰. Legale o meno questa giustizia parallela esprime il desiderio di una forte autonomia rispetto al sistema giudiziario ufficiale. Non sono mancati

Maniscalco, *Il “canto delle sirene”. Narrazioni jihadiste, dinamiche settarie e processi di radicalizzazione*, in M.L. Maniscalco, E. Pellizzari (cur.), *Deliri culturali*, L’Harmattan, Torino 2016.

¹⁹ L’evoluzione di questo sistema giudiziario è stata possibile grazie a un comma dell’*Arbitration Act* del 1996, che classifica le corti della *shariah* come “tribunali arbitrali”. Le decisioni del tribunale infatti sono legalmente vincolanti, non appena le due parti abbiano così convenuto prima che inizi il processo.

²⁰ Il riferimento è al *dossier* a cura di Cecilia Calamani e Federico Tulli apparso sulla rivista *MicroMega*, n. 4, giugno 2016.



anno VI, n. 3, 2016

data di pubblicazione: 11 ottobre 2016

Editoriale

poi in diversi paesi europei tentativi di embrionali “polizie islamiche” o “polizie morali” come la *Sharia Police* in Germania o i *Modesty Patrols* in Inghilterra. In Spagna la situazione sembrerebbe più sviluppata: come riporta *El Mundo*, secondo un rapporto dei servizi di *intelligence* di Madrid, in Catalogna alcuni gruppi islamisti radicali stanno formando tribunali clandestini basati sulla *shariah* e unità di polizia musulmana per giudicare i musulmani che non si comportano in modo conforme ai dettami della legge islamica, ricorrendo a intimidazioni e violenze. Gli episodi di “giustizia parallela” si ripetono sempre più frequenti in diverse città della comunità autonoma catalana. A Lleida una marocchina è stata processata per una relazione con un ragazzo occidentale e condannata a morte per lapidazione; per fortuna il tentativo è stato sventato in tempo²¹.

È comprensibile allora che fasce crescenti di popolazione europea sentano urgente l'esigenza di rassicurazione su come i musulmani tutti intendono la vita nei nostri paesi e su quale modello di società prospettano per un futuro collettivo. Se imparare a vivere insieme significa anche accettare tranquillamente i simboli di altre culture, questo può avvenire solo sulla base di una fiducia reciproca che va alimentata quotidianamente; la battaglia per un'integrazione non si gioca certo concentrandoci accanitamente su questioni come il velo o il *burkini* che potrebbe, quest'ultimo, diventare persino un capo di moda, utile per difendersi dai raggi solari, dal vento, indossato anche da non musulmane, soggetto a manipolazioni, ritocchi, depotenziandosi così del suo significato religioso identitario. D'altronde, da tempo esiste un fiorente mercato di una *modest fashion* promossa anche da

²¹ F. Lázaro, “Policías” del islam en Cataluña, in *El Mundo*, 20 aprile 2015 (<http://www.elmundo.es/cataluna/2015/04/20/5533f490e2704e32678b457a.html>).



anno VI, n. 3, 2016

data di pubblicazione: 11 ottobre 2016

Editoriale

stilisti famosi come Valentino e Prada; inoltre Marks & Spencer, noto marchio britannico, ha ideato e messo in vendita *on line* dei *burkini* floreali e con ricami, mentre la *maison* italiana Dolce & Gabbana ha inaugurato quest'anno la Abaya Collection, sua prima collezione per donne musulmane. A Milano il 25 settembre scorso la stilista italiana di costumi da bagno Raffaella D'Angelo ha fatto sfilare anche due *burkini*.

Il *burkini*, dunque, può tutt'al più essere un elemento, tra molti altri, che induce fasce inquiete dell'opinione pubblica a interrogarsi sul senso che le comunità musulmane intendono dare alla loro presenza sui nostri territori che sono intessuti di storia e di memoria, di abitudini e di usi, che si basano su sistemi di valori e su ordinamenti giuridici che non possono essere ignorati o disprezzati. Emergono nel tessuto sociale segnali di preoccupazione e di insofferenza al cambiamento del "paesaggio" umano e culturale che nel giro di pochi anni mostra crescenti aspetti di diversità di cui si teme una condensazione improvvisa e irreversibile che, impadronendosi dei nostri sistemi sociali, potrebbe produrne il collasso.

Senza timore di accuse di islamofobia e senza debolezze occorre ribadire e vigilare sulle regole che vogliamo siano rispettate nei nostri paesi, evitando esercizi intellettuali e sterili interrogativi circa la nostra incapacità di coerenza rispetto ai diritti e alle libertà che pure professiamo, ma che negheremo agli altri proibendo di seguire la loro cultura, spingendo l'acceleratore su un'etica delle convinzioni in una fuga in avanti fino a sospendere ogni assunzione di responsabilità nei riguardi delle conseguenze e delle generazioni future. Urgono riflessioni realistiche che aiutino a decidere come muoversi per sostenere un vivere insieme pacifico e reciproca-



anno VI, n. 3, 2016

data di pubblicazione: 11 ottobre 2016

Editoriale

mente rispettoso senza scardinare il nostro sistema di valori e di garanzie e misure concrete per difenderlo ove lo ritenessimo in pericolo.

L'islam nei secoli ha dato prova di adattarsi alle specificità locali e molti musulmani sono perfettamente integrati nelle nostre società, mentre nei paesi islamici altri lottano per gli stessi diritti e le stesse libertà di cui noi fruiamo. Non comprendere i rischi insiti in uno sguardo non sufficientemente attento e attrezzato a cogliere le insidie del presente e i segnali ancora deboli, ma continui, che si intrecciano con eventi puntuali, ma traumatici, significa aprire la via a improvvise derive antidemocratiche più o meno reattive e a trasformazioni inattese e non volute del nostro vivere insieme. Il fatto di aver vissuto nei nostri territori un lungo periodo di libertà nella pace, e di continuare ancora a godere di questo, non deve indurci a credere che tutto ciò sia facile da conservare.

Sia sufficiente riflettere sulla stessa nostra storia passata e sulle realtà di molti paesi che ci circondano: i conflitti una volta innescati si spiralizzano, sono difficili da descalare, producono ferite e lacerazioni profonde. La sfida che ci attende è arginare queste minacce e possiamo farlo, non certo da soli, ma con una assunzione collettiva di responsabilità, insieme a tutti coloro che vivono con noi in Europa.

Se le reazioni esagerate e scomposte al *burkini* saranno servite a farci riflettere sull'urgenza di "pensare" l'integrazione con serietà e impegno, la tempesta estiva sul costume da bagno "islamicamente corretto" potrebbe essere stata utile.